



# COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

\*\*\*\*\*

## ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: Ammissione parziale** istanza alla massa passiva n. 193 prot. gen. 17744 del 14/4/2017 presentata dalla Sig.ra Giorgianni Maria Grazia e dal Sig. Giorgianni Antonino;

### Deliberazione n° 61 del 12/04/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

#### Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata



e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

- ☞ con deliberazione giunta n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 253 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

**Accertato che** l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

- b) ai sensi dell'art.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
  - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
  - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
  - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

**Premesso altresì:**

- che per la costruzione dell'asse viario di raccordo dell'autostrada ME/PA , la Città ed il Porto di Milazzo, sono stati espropriati terreni tra i quali un fondo di proprietà del Sig. Giorgianni Stefano (decreto di espropriazione n. 586 del 30/12/1996);
- che il Sig Giorgianni Stefano ha introdotto un primo giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. per ottenere il risarcimento del danno per occupazione acquisitiva definito con sentenza n. 213/03 di rigetto per la riforma della quale, ha incardinato ricorso presso la Corte d'Appello di Messina;
- che il giudizio in appello è stato riassunto, per morte del Sig. Giorgianni Stefano, dai figli Giorgianni Maria Grazia e Giorgianni Antonino. Con sentenza n. 678/2014 il ricorso è stato accolto per fondatezza dell'ipotesi di occupazione



acquisitiva con conseguente condanna a rifondere agli eredi il risarcimento per la perdita del diritto dominicale pari ad € 14.110,00 oltre interessi legali, l'indennità di occupazione legittima pari ad € 5.880,00 oltre interessi legali, il pagamento delle spese processuali per il primo ed il secondo grado di giudizio;

**Vista** l'istanza di ammissione alla massa passiva n. 193 prot. generale n. 17744 del 14/4/2017 registrata la prot. OSL n. 439 del 14/4/2017, presentata dagli eredi Sigg. Giorgianni Maria Grazia e Giorgianni Antonino, diretta ad ottenere il pagamento di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 678/2014 e precisamente **€ 68.712,59** così divisi: € 36.526,72 per risarcimento danni ed interessi legali, € 12.591,46 per indennità di occupazione legittima ed interessi legali; € 7.653,94 per rimborso spese di 1° grado, € 10.534,84 per rimborso spese di 2° grado ed € 1.405,63 per spese di registrazione sentenze e spese di notifica.

**Richiamata** la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio espropri prot. OSL 2292 dell'1/12/2017 che, ricalcolando gli importi derivanti dalla Sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 678/2014 ha quantificato il debito, da ripartire in parti uguali, per **€ 49.542,69** nello specifico:

- 1) **€ 46.641,62** di cui € 41.867,98 per risarcimento danni ed interessi ed € 4.773,64 per occupazione legittima ed interessi;
- 2) **€ 16.909,71** per spese legali al lordo delle spese generali, IVA e CPA e compenso CTU;
- 3) **€ 14.008,64** (di cui € 4.200,06 quietanza n. 950 del 18/12/1991 ed € 6.166,68 quietanza n. 179 del 24/4/1997, oltre interessi di deposito ed interessi legali) **da defalcare** per deposito e pagamenti eseguiti;

**Atteso** che l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., mediante raccomandata trasmessa al legale dei richiedenti Avv.to Andrea Gitto via Pec in data 6/1/2018 prot. OSL n. 35 del 6/1/2018 il quale ha presentato osservazioni con nota prot. OSL 166 del 16/1/2018, contestando l'accoglimento parziale di cui al suddetto avvio del procedimento precisando che l'istanza presentata alla OSL dai suoi assistiti, prot. generale n. 17744 del 14/4/2017, è stata formulata e quantificata sul dictum della sentenza della Corte d'Appello n. 678/2014. Reitera, quindi, la richiesta di ammissione al passivo così come precedentemente formulata;

**Rilevato** che le controdeduzioni presentate dall'Avv.to Andrea Gitto sono state trasmesse al Responsabile dell'Ufficio espropri, con nota del 15/2/2018 prot. OSL 395, che ha rivisitato il calcolo determinando l'importo totale da corrispondere nella misura di € 55.882,08 così come da attestazione del 15/2/2018. Viene altresì specificato che l'importo di € 68.712,59 chiesto dai Sigg. Giorgianni Maria Grazia e Giorgianni Antonino non tiene conto delle somme depositate e svincolate, giuste quietanze di € 4.200,03 n. 950 del 18/12/1991 e quietanza di € 6.166,68 n. 179 del 24/4/1997, maggiorate di interessi di deposito, interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre che precisare che l'arco temporale di calcolo degli interessi è stato diversamente applicato;



**Atteso** che, a seguito di riesame di istruttoria, l'esito della stessa ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., mediante raccomandata trasmessa al legale dei richiedenti Avv.to Andrea Gitto via Pec in data 15/2/2018 prot. 378/OSL, con la trascrizione dei motivi elencati dal Responsabile Funzionario del servizio sulla determinazione del minor importo accordato rispetto al richiesto;

**Ritenuto che** l'istanza di ammissione alla massa passiva n. 193 acquisita al protocollo generale al n. 17744 del 14/04/2017 - prot. OSL 439 del 14/4/2017 - secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:

- Ammissibile parzialmente per € 55.882,08 per i motivi trascritti nella nota del 15/2/2018 prot. OSL 395 a firma del Responsabile del Servizio che si intendono qui riportati;
- Non ammissibile in quanto ad € 12.830,51 tenuto conto delle somme depositate e svincolate di cui alle quietanze di € 4.200,03 n. 950 del 18/12/1991 e quietanza di € 6.166,68 n. 179 del 24/4/1997 maggiorate di interessi di deposito, interessi legali e rivalutazione monetaria così come da calcolo della relazione d'ufficio del 15/2/2018.

#### **Visti/e/o**

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

#### **DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n. 193 presentata dai Sigg. Giorgianni Maria Grazia e Giorgianni Antonino, eredi del Sig. Giorgianni Stefano, acquisita al protocollo generale al n. 17744 del 14/04/2017 - prot. OSL 439 del 14/4/2017:
  - ammissibile parzialmente per € 55.882,08 per i motivi trascritti nella nota del 15/2/2018 prot. OSL 395 a firma del Responsabile del Servizio che si intendono qui riportati;
  - Non ammissibile in quanto ad € 12.830,51 tenuto conto delle somme depositate e svincolate di cui alle quietanze di € 4.200,03 n. 950 del 18/12/1991 e quietanza di € 6.166,68 n. 179 del 24/4/1997 maggiorate di interessi di deposito, interessi legali e rivalutazione monetaria così come da calcolo della relazione d'ufficio del 15/2/2018.
2. di dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa al debito derivante dalle spese di condanna risultante nell'istanza di ammissione, nell'attestazione e nell'istruttoria e collocabile **nell'anno 1996**;
3. di disporre la **notifica del presente provvedimento ai richiedenti, a mezzo PEC a cura dell'ufficio di supporto all'OSL**;



4. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
  - a. al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
  - b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
5. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
  - Sindaco
  - Segretario Generale
  - Dirigenti dei settori;
  - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:
  - all'albo pretorio;
  - sul sito internet del Comune;
  - sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola  
Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi  
Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 13.04.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale